

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179 DEL 03.06.2015

OGGETTO: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE 2015/2017

L'anno duemilaquindici il tre del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------|--------------|----------|---------|
| CAVICCHIOLI MARCO | SINDACO | X | |
| PRESA DIEGO | VICE SINDACO | X | |
| GAIDO GIORGIO | ASSESSORE | X | |
| ZAGO FULVIA | ASSESSORE | X | |
| BARRESI TERESA | ASSESSORE | X | |
| VARNERO VALERIA | ASSESSORE | X | |
| LA MALFA STEFANO | ASSESSORE | X | |
| SALIVOTTI FRANCESCA | ASSESSORE | X | |

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica deve essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che al comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 91 del D. Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

⇒ TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI;

- ✓ Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- ✓ Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- ✓ Art. 1 comma 557quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;

⇒ BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI;

- ✓ l'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto:
 - che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
 - che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'01/01/2014 nel limite dell'80% delle spese relative al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015 (comma 5 quater);
 - che i limite di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
 - che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

⇒ LIMITI UTILIZZO CAPACITÀ ASSUNZIONALI ANNI 2015 E 2016

- ✓ l'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015”, ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:
 - all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
 - alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
 - che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all'80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 2015 possono essere incrementate del 40% (anno 2015) e del 20% (anno 2016), finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente:
 - 60% spesa cessati 2014 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2015;
 - 80% spesa cessati 2015 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016;

- che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

Vista la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione della Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Dato atto:

- che con deliberazione G.C. n. 314 del 29/07/2013 venne approvata la dotazione organica triennio 2013/2015;
- che con deliberazione G.C. n. 207 del 07/08/2014 venne approvato il Piano della Performance anno 2014;
- che con deliberazione G.C. n. 249 del 17/06/2013 venne approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2013/2015;

Acquisite agli atti le dichiarazioni presentate dai Dirigenti, con le quali è stata attestata l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale, facendo riferimento a:

- rapporto dotazione organica e personale in servizio;

- esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto dell'art. 6 bis D.Lgs. 165/2001;
- tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;
- eventuali attività aggiuntive che poste in capo, a partire dal 2015 alle singole Unità Organizzative, in particolare come attivazione di nuovi servizi, o come rifacimento/ampliamento di quelli esistenti;
- ricorso al lavoro straordinario e rilevazione di giornate di ferie residue;

Dato atto:

- che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente alla data del 31/12/2014 è pari a 1 dipendente ogni 143,82 abitanti, come da dichiarazione del 10/04/2015 del Dirigente Servizio Risorse Umane e Organizzazione;
- che il Comune di Biella ha rispettato nell'anno 2014 sia il vincolo di finanza pubblica (c.d. "patto di stabilità"), sia il vincolo temporale per i pagamenti di cui all'art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014, come da dichiarazione del 13/04/2015 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Vista la deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013, successivamente modificata con deliberazione G.C. n. 210 del 07/08/2014, con la quale si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2014/2016;

Dato atto:

- che con la propria deliberazione n. 219 dell'11.08.2014 relativa all'approvazione del Piano Occupazione anno 2014 venne disposta l'assunzione di n. 1 Funzionario – Capo Gabinetto – Cat. D3 e n. 1 Istruttore Amministrativo addetto alle relazioni interne ed esterne – Cat. C1, con rapporto a tempo determinato per 5 anni, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 267/2000, da collocarsi presso l'Ufficio Staff a disposizione del Sindaco;
- che il Funzionario – Capo Gabinetto - categoria D3 - è stato assunto in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 in data 01/09/2014;
- che con propria deliberazione n. 269 del 13/10/2014 venne invece stabilito l'affidamento dell'incarico di portavoce del Sindaco, mediante contratto di lavoro autonomo;

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi;

Dato atto, inoltre, che presso questa Amministrazione non risulta in servizio personale assunto con contratto a tempo parziale;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente, delineate del Documento Unico di Programmazione;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste fatte pervenire dalla Conferenza dei Dirigenti e nel rispetto dei limiti di cui sopra;

Dato atto:

- nell'anno 2014 sono cessati dal servizio:

- n. 1 Esecutore Scolastico – categoria B, per collocamento a riposo;
 - n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – categoria B, collocamento a riposo;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C, per collocamento a riposo;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, per decesso;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, per dimissioni;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Educativo, categoria D, per collocamento a riposo;
 - n. 2 Assistente Sociale, categoria D, per collocamento a riposo;
- che la corrispondente spesa anno 2014, dei cessati meglio individuata nell'allegato 2) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, è pari a Euro 269.054,51, determinata in base ai seguenti principi:
 - la definizione “*spesa corrispondente alle cessazioni*” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
 - per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare della posizione economica + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
 - per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
 - nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione ;
 - in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006);

Rilevato:

- che nell'anno 2015 sono previste n.ro 12 cessazioni e precisamente:
 - n. 1 Istruttore direttivo di Polizia Municipale – Categoria D;
 - n. 4 Istruttore educativo – Categoria C;
 - n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Categoria C;
 - n. 1 Collaboratore Amministrativo addetto ai servizi – Categoria B3;
 - n. 2 Esecutore Tecnico specializzato – Categoria B;
 - n. 1 Esecutore addetto ai servizi culturali – Categoria B;
 - n. 1 Esecutore scolastico – Categoria B;
 - n. 1 Esecutore sociale – Categoria B;
- che la corrispondente spesa presunta dei cessati anno 2015, meglio individuata nell'allegato 3) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, è pari a Euro 360.446,28, determinata in base ai principi di cui sopra;
- che nell'anno 2016 sono previste n.ro 3 cessazioni e precisamente:
 - n. 1 Funzionario culturale – Categoria D3;
 - n. 1 Istruttore educativo – Categoria C;

n. 1 Esecutore scolastico – Categoria B;

- che la corrispondente spesa presunta dei cessati anno 2016, meglio individuata nell'allegato 4) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, è pari a Euro 96.721,37, determinata in base ai principi di cui sopra;

Atteso:

- che presso il Comune di Biella non risultano vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate;
- che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari complessivamente ad Euro 649.734,42, come meglio specificata nell'allegato 5);

Visto l'accertamento effettuato il 21/04/2015, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Biella non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali;
2. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2015/2017 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e individuato come allegato A) e che individua i posti coperti e quelli vacanti, le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel triennio;
3. di disporre per le motivazioni di cui in premessa:
 - ✓ nell'anno 2015 le seguenti assunzioni:
 - n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3;
 - n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D;
 - n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C;
 - ✓ nell'anno 2016 le seguenti assunzioni:
 - n. 1 posto Categoria B;
 - n. 4 posti Categoria C;
 - ✓ nell'anno 2017 le seguenti assunzioni:
 - n. 1 posto Categoria D3;
 - n. 1 posto Categoria B;
4. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio anni 2014, 2015, 2016 calcolata secondo i criteri di cui in premessa, come da allegato n. 1), risulta così come quantificata nei prospetti 2), 3), 4) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2015 è pari a € 157.078,63, come meglio specificata nell'allegato 6) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che questa Amministrazione intende contenere la spesa relativa alle nuove assunzioni entro il 60% della spesa delle cessazioni anno 2014, anche se utilizzate per la ricollocazione del personale di area vasta;
 6. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2016 è pari a € 143.789,32, come meglio specificata nell'allegato 7) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 7. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2017 è pari a € 62.800,79, come meglio specificata nell'allegato 8) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 8. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2015/2017, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1 della Legge 296/2006 e dall'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall'art. 14 del D.L. 78/2010, di cui si darà conto con l'adozione del Piano Occupazionale annuale, con il quale verranno, inoltre, definiti i tempi e le modalità di assunzione;
 9. di dare atto che nell'anno 2015 le assunzioni del personale a tempo determinato, rientrano nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, pari ad € 649.734,42, così meglio quantificata nell'allegato 5), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 10. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2015/2016/2017 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.
-